

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

08 settembre 2020

Alle aziende associate

SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI FRAGILI

Gentili Associati,

In data 04 settembre 2020 è stata pubblicata la circolare n. 13/2020 (circolare congiunta Ministero del Lavoro/Ministero della Famiglia) sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro in relazione al contenimento del rischio da Covid 19 e con particolare riguardo alle lavoratrici ed ai lavoratori fragili.

Viene specificato che ai lavoratori fragili deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro, l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio di Sars-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico come malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche, con documentazione medica attestante la relativa patologia.

Concetto di “fragilità”

Dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento e richiamato il Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, Il Ministero ha definito il concetto di “fragilità” che deve essere individuato in quelle **“condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico”**.

E' stato inoltre chiarito nella circolare che, sulla base delle evidenze scientifiche, il solo parametro dell'età non rappresenta elemento di per sé sufficiente per definire uno stato di fragilità nelle fasce di età lavorative. In sostanza non vi è alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età elevate della popolazione, va quindi intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Sorveglianza sanitaria prevista

Ai lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro alcune misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da Coronavirus., in particolare, in presenza di patologie con scarso compenso clinico (es: malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Le eventuali richieste di visita medica dovranno essere corredate dalla documentazione medica relativa alla patologia diagnostica, a supporto della valutazione del medico competente.

Adeguate misure di sorveglianza sanitaria dovranno essere assicurate anche nel caso in cui i datori di lavoro non sono tenuti alla nomina del medico competente. In tal caso il datore di lavoro potrà inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici specializzati, tra i quali:

- L'Inail
- Le Aziende Sanitarie Locali
- I Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università

Contenuti del giudizio medico-legale

Per consentire al medico incaricato di emettere il giudizio, il datore di lavoro dovrà fornire una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore e della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative all'integrazione del documento di valutazione del rischio, in particolare con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate dal Protocollo condiviso del 24-04-2020.

All'esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore per fronteggiare il rischio da Covid 19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Allegato: circolare congiunta n. 13/2020

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro-Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Cell 3358037814 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

